

U.P.P.I.

Unione Piccoli Proprietari Immobiliari  
Cuneo e Provincia  
Via Roma, 10 - 12100 CUNEO  
Cell. +39 324 8627123



Sindacato  
Unitario  
Nazionale  
degli Inquilini  
Assegnatari

## LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Segreteria Prov.le di Cuneo  
Via M. Coppino, 2/bis  
Tel. 0171.452540

Il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ - cod. fisc. \_\_\_\_\_ di seguito denominato locatore (assistito da \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_) concede in locazione al sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ - cod. fisc. \_\_\_\_\_ di seguito denominata conduttore (assistito da \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_), che accetta, per sé e aventi causa, l'unità immobiliare posta in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, al piano \_\_\_\_\_ composta di: \_\_\_\_\_ non ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

- ESTREMI CATASTALI identificativi dell'unità immobiliare:
- PRESTAZIONE ENERGETICA: \_\_\_\_\_
- SICUREZZA IMPIANTI: gli impianti rispondono ai requisiti di legge;
- TABELLE MILLESIMALI: si utilizzano quelle in vigore nel condominio.

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti:

### Articolo 1 (Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di **mesi/giorni** \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

### Articolo 2

(Esigenza del locatore/conduttore)

A) Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'Allegato B - e dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra le Associazioni Sindacali Proprietà e Associazioni Sindacali Inquilini e depositato il 29 aprile 2026 presso il Comune di Alba, dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto \_\_\_\_\_, e che documenta, in caso di durata superiore a 30 giorni, allegando \_\_\_\_\_.

B) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti, ex art. 4 comma 2 legge 431/98, e dall'Accordo territoriale tra \_\_\_\_\_ depositato il \_\_\_\_\_ presso il Comune di Alba ovvero dall'Accordo integrativo sottoscritto tra \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ le parti concordano, assistite con il supporto, quanto al locatore da \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_ e quanto al conduttore da \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_ che la presente locazione ha natura transitoria per il seguente motivo: \_\_\_\_\_.

### Articolo 3

(Inadempimento delle modalità di stipula)

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo,



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROPRIETA'  
EDILIZIA CUNEO

ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI  
**UNIONCASA**  
Sede di Cuneo e Provincia  
Corso Nizza, 35 - 12100 CUNEO  
Tel. 0171.605552

**Confabitare**  
Associazione Proprietari Immobiliari  
CUNEO

UNIONE INQUILINI  
Via Saluzzo, 28  
12100 CUNEO  
INQUILINI/ Tel. 339.1781151

sindacato inquilini casa e territorio  
SEGRETERIA PROVINCIALE DI CUNEO  
Via Cascina Colomba, 3 - 12100 CUNEO  
Tel. 0171 321090 Fax 0171 321093

*Handwritten signature*

nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquisito la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

#### Articolo 4

(Canone)

A) Il canone di locazione è convenuto in € \_\_\_\_\_, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero \_\_\_\_\_, in n. \_\_\_\_\_ rate eguali anticipate di € \_\_\_\_\_ ciascuna, alle seguenti date: \_\_\_\_\_.

B) Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale depositato il \_\_\_\_\_ presso il Comune di Alba, ovvero dall'Accordo integrativo sottoscritto tra \_\_\_\_\_ il data \_\_\_\_\_, è convenuto in € \_\_\_\_\_, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero \_\_\_\_\_, in n. \_\_\_\_\_ rate eguali anticipate di € \_\_\_\_\_ ciascuna, alle seguenti date: \_\_\_\_\_.

*(questo periodo B non si applica nei contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)*

C) Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, della legge 431/1998, è convenuto in € \_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_/00), che il conduttore si obbliga a corrispondere a mezzo bonifico bancario in n. \_\_\_\_\_ rate eguali anticipate di € \_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_/00) ciascuna, alle seguenti date: \_\_\_\_\_.

Tale canone è stato determinato dalle parti sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri e parametri, secondo quanto stabilito dal citato accordo:

MICROZONE	VALORI		
	1) Fascia minima € mq/mese	2) Fascia media € mq/mese	3) Fascia massima € mq/mese
ZONA 1	3,92 – 4,02	5,53 – 5,63	7,90 – 8,00
ZONA 2	3,70 – 3,80	4,95 – 5,05	7,11 – 7,21
ZONA 3	3,32 – 3,42	4,45 – 4,55	6,39 – 6,49
ZONA 4	2,97 – 3,07	4,01 – 4,11	5,76 – 5,86
ZONA 5	2,69 – 2,79	3,60 – 3,70	5,16 – 5,26
ZONA 6	2,40 – 2,50	3,22 – 3,32	4,65 – 4,75

Superfici	coefficiente	mq reali	mq calcolato
alloggio <47mq (max 60)	1,4	1	1,4
alloggio 47,01mq<x<70mq (min 60, max 75)	1,2	1	1,2
alloggio 70,01mq<x<120mq (min 75)	1	1	1
alloggio >120mq (min 120)	0,9	1	0,9
autorimessa singola (zona 1)	0,8	1	0,8
autorimessa singola (zona 2)	0,65	1	0,65
autorimessa singola (altre zone)	0,5	1	0,5
posto auto coperto esclusivo (zona 1)	0,5	1	0,5
posto auto coperto esclusivo (zona 2)	0,4	1	0,4
posto auto coperto esclusivo (altre zone)	0,3	1	0,3
posto auto scoperto esclusivo (zona 1)	0,35	1	0,35
posto auto scoperto esclusivo (zona 2)	0,3	1	0,3
posto auto scoperto esclusivo (altre zone)	0,25	1	0,25
cantina	0,25	1	0,25
balconi	0,25	1	0,25
soffitto	0,25	1	0,25
terrazzi	0,25	1	0,25
area di pertinenza esclusiva *	0,15	1	0,15
<b>totale mq utili</b>			

(\*) la superficie dell'area di pertinenza esclusiva non può essere superiore alla superficie dell'abitazione

**U.P.P.I.**  
 Unione Piccoli Proprietari Immobiliari  
 Cuneo e Provincia  
 Via Roma, 10 - 12100 CUNEO  
 Cell. +39 324 8627123

**U.P.P.I. - U.I.L.**  
 Ing. Arturo 20/7 Maggio, 9  
 12100 CUNEO



**ASPPI**  
 ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI

**UNIONE INQUILINI**  
 Via Saluzzo, 28  
 12100 CUNEO  
 Tel. 339.1781151

**UNION CASA**  
 ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI  
 Sede di Cuneo e Provincia  
 Corso Nizza, 35 - 12100 CUNEO  
 Tel. 0171.605552

**SUNIA**  
 Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari  
 Segreteria Prov.le di Cuneo  
 Via M. Coppino, 2/bis  
 Tel. 0171/452540

**CONEDILIZIA**  
 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROPRIETARI EDILIZIA CUNEO

**SEGRETERIA PROVINCIALE DI CUNEO**  
 sindacato inquilini casa e territorio  
 Via Cascina Colombaro, 33 - 12100 CUNEO  
 Tel. 0171 321030 - Fax 0171 321033

**Confabitare**  
 Associazione Proprietari Immobiliari  
 CUNEO

<b>ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DEL CANONE</b>	
AUTORIMESSA	1
POSSIBILITA' DI POSTO AUTO IN AREA CONDOMINIALE	0,5
RISCALDAMENTO AUTONOMO	1
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN CLASSE A o B	1
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN CLASSE C o D	0,5
DOPPI SERVIZI (o ulteriori)	1
PRESENZA IN TUTTE LE APERTURE DI DOPPI VETRI O VETRI CAMERA CON AFFACCIO ESTERNO	1
ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS	0,5
CANTINA	1
SOLAIO	1
STABILE PROVVISORIO DI ASCENSORE	1
AREA VERDE DI PERTINENZA ESCLUSIVA	1
AREA VERDE CONDOMINIALE	0,5
PORTA BLINDATA	0,5
IMPIANTO VIDEOCITOFONO	0,5
IMPIANTO ANTIFURTO	0,5
CONDIZIONAMENTO IMPIANTO FISSO	0,5
STABILE RAGGIUNTO DA FIBRA OTTICA	0,5
IMMOBILE DI RECENTE COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE COMPLETA (ENTRO 15 ANNI CON PRATICA EDILIZIA)	1
IMMOBILE DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE PARZIALE (SENZA PRATICA EDILIZIA)	0,5
FABBRICATO SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE	1
AVVOLGIBILI ELETTRICI	0,5

<b>SCOSTAMENTI PERCENTUALI</b>	
ALLOGGIO COMPLETAMENTE ARREDATO	Fino al 30%
ALLOGGIO PARZIALMENTE ARREDATO	Fino al 15%
RECESSO CONDUTTORE INFERIORE O UGUALE A 3 MESI	1%
DURATA 4+2	2%
DURATA 5+2	3%
DURATA 6+2	4%

U.P.P.I.

Sindacato Unione Piccoli Proprietari Immobiliari  
Cuneo e Provincia  
Via Roma, 10 - 12100 CUNEO  
Cell. +39 324 8627123



**Articolo 5**

*(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)*

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) pari a n. \_\_\_\_\_ mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

**Articolo 6**

*(Oneri accessori)*

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente.

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro...).

Per le spese di cui al presente art, il conduttore versa una quota di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), salvo conguaglio.

**Articolo 7**

*(Spese di bollo e registrazione)*

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicazione al conduttore, che corrisponde la quota di sua spettanza pari alla metà, ed all'amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431/98.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

**Articolo 8**

*(Pagamento)*

Il pagamento del canone o di quanto altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ve di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

**Articolo 9**

*(Uso)*

l'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: \_\_\_\_\_.

Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione del contratto, si applica l'art. 6 della legge 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

**Articolo 10**

*(Recesso del conduttore)*

Sindacato Provinciale di Cuneo  
Via M. Coppino, 2/bis  
Tel. 0171.452540

SEGRETERIA PROVINCIALE DI CUNEO  
Via Cascina Colombardo, 33 - 12100 CUNEO  
Tel. 0171.605552

UNIONE INQUILINI  
Via Saluzzo, 28  
12100 CUNEO  
Tel. 339.1781151

CONEDILIZIA  
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROPRIETARI EDILIZIA CUNEO

ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI  
UNIONCASA  
Sede di Cuneo e Provincia  
Corso Nizza, 35 - 12100 CUNEO  
Tel. 0171.605552

CONFABITARE  
Associazione Proprietari Immobiliari  
CUNEO

PRODIAT-UIL  
ingegner IV Maggio, 9  
12100 CUNEO

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno \_\_\_\_\_ mesi prima.

#### **Articolo 11**

*(Consegna)*

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: \_\_\_\_\_/di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.

#### **Articolo 12**

*(Modifiche e danni)*

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

#### **Articolo 13**

*(Assemblee)*

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

#### **Articolo 14**

*(Impianti)*

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7, comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

#### **Articolo 15**

*(Accesso)*

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentire la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 16**

*(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopraccitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

### Articolo 17

*(Attestato di Prestazione Energetica)*

Il conduttore dichiara di aver ricevuto dal locatore copia dell'Attestato di Prestazione Energetica N° \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_\_ - classe energetica \_\_\_\_\_ - relativo all'unità immobiliare oggetto del presente contratto.

### Articolo 18

*(Tassazione con "cedolare secca" - fino ad eventuale revoca)*

La parte locatrice dichiara di volersi avvalere della modalità di tassazione sui redditi da locazione di fabbricati prevista dal D. Lgs. n° 23 del 14/03/2011 denominata "cedolare secca". Pertanto, la registrazione fiscale del presente contratto non comporterà alcun pagamento di imposta di registro o imposta di bollo. Non verrà inoltre applicata, negli anni di decorrenza del contratto, alcuna maggiorazione del canone sulla base degli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. Se in futuro il locatore decidesse di revocare l'applicazione di tale regime di tassazione, sull'importo annuo del canone dovrà essere pagata l'imposta di registro nella misura del 2% (di cui metà a carico del locatore e metà a carico del conduttore), e verrà applicato l'aumento del canone in base all'indice ISTAT pari al 75% dell'indice stesso.

### Articolo 19

*(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03 e successive modifiche).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

ALTRE CLAUSOLE: \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto

Alba, \_\_\_\_\_

Il locatore .....

Il conduttore .....

Sindacato  
Unitario  
Nazionale  
Inquilini  
Assegnatari



Segreteria Prov.le di Cuneo  
Via M. Copplino, 2/bis  
Tel. 0171.452540



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROP.  
EDILIZIA CUNEO

*[Signature]*

**UNION-CASA**  
ingostura 20/V Maggio, 9  
12100 CUNEO

**UNIONE INQUILINI**  
Via Saluzzo, 28  
12100 CUNEO  
Tel. 339.1781151

**Confabitare**  
Associazione Proprietari Immobiliari  
CUNEO

ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI  
**UNION-CASA**  
Sede di Cuneo e Provincia  
Corso Nizza, 35 - 12100 CUNEO  
Tel. 0171.605552

**UNION**  
sindacato inquilini case e territorio  
SEGRETARIA PROVINCIALE DI CUNEO  
Via Cascina Cuneese, 75 - 12100 CUNEO  
Tel. 0171 321030 - Fax 0171 321033

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore/conduuttore), 3 (Inadempimento delle modalità di stipula), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduuttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 19 (Varie) del presente contratto.

Il locatore .....

Il conduuttore .....